



Le modifiche del TUEL e del D.Lgs 118/2011
I recenti aggiornamenti dei principi contabili
Il questionario della corte dei conti sul rendiconto
2014

a cura di Daniela Diani



Le modifiche del D.Lgs 118/2011

Le modifiche del D. Lgs 267/2000

D. Lgs 126/2014

- Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data **10 agosto il decreto legislativo n. 126** che integra e modifica il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, modificando altresì molti articoli del Tuel
- **Nessuna proroga.** Tutti gli enti locali hanno adottato a partire dal 2015 la nuova contabilità. E' stato tuttavia previsto che nel 2015 gli enti locali avrebbero adottato le nuove regole contabili conservando ai fini autorizzatori i vecchi schemi di bilancio ex Dpr 194/1996. I nuovi schemi di bilancio sono stati impostati da subito ma solo a livello conoscitivo.

D.Lgs 126/2014

- Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (gli articoli di interesse degli enti locali del D. Lgs 118/2011 sono quelli compresi da 1 a 18 oltre che gli allegati)
- La nuova contabilità regionale (titolo III D.lgs 118/2011)
- Il nuovo Titolo IV - Adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza regionale e locale (art da 74 a 80)

D. Lgs. 126/2014

TITOLO I D. Lgs 118/2011

Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali

- Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 Adozione di sistemi contabili omogenei
- Art. 3 Principi contabili generali e applicati
- Art. 3-bis Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali
- Art. 4 Piano dei conti integrato
- Art. 5 Definizione della transazione elementare
- Art. 6 Struttura della codifica della transazione elementare
- Art. 7 Modalità di codificazione delle transazioni elementari
- Art. 8 Adeguamento SIOPE
- Art. 9 Il sistema di bilancio
- Art. 10 Bilanci di previsione finanziari
- Art. 11 Schemi di bilancio
- Art. 11-bis. Bilancio consolidato

D. Lgs. 126/2014

- Art. 11-ter. Enti strumentali
- Art. 11-quater. Società controllate
- Art. 11-quinquies. Società partecipate
- Art. 12 Omogeneità della classificazione delle spese
- Art. 13 Definizione del contenuto di missione e programma
- Art. 14 Criteri per la specificazione e classificazione delle spese
- Art. 15 Criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate
- Art. 16 Flessibilità degli stanziamenti di bilancio
- Art. 17 Tassonomia per gli enti in contabilità civilistica
- Art. 18 Termini di approvazione dei bilanci
- Art. 18-bis. Indicatori di bilancio

D. Lgs. 126/2014

- **Titolo IV - Adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza regionale e locale.**

- Art. 74. (Adeguamento dell'ordinamento contabile degli enti locali)
- Art. 76. (Adeguamento delle disposizioni in materia di trasparenza dei bilanci).
- Art. 77. (Abrogazioni).

Titolo V - Disposizioni finali e transitorie

- Art. 78. (Sperimentazione).
- Art. 80. (Disposizioni finali ed entrata in vigore).

D. Lgs. 126/2014

Art. 80. (Disposizioni finali ed entrata in vigore)

Le disposizioni del Titolo I, III, IV e V si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi, e le disposizioni del Titolo II (che riguarda la sanità) si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo 126/2014.

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 150 Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile

L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del presente testo unico **e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.**

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 151 Principi generali

Gli enti locali ispirano la propria gestione al **principio della programmazione**. A tal fine presentano il **Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno** e il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale **almeno** triennale. **Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.** I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 151 Principi generali

Il **Documento unico di programmazione** è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.

Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e **di cassa** del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 151 Principi generali

Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione:

- a) della contabilità finanziaria, **che ha natura autorizzatoria** e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;
- b) della contabilità economico-patrimoniale **ai fini conoscitivi**, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e patrimoniale.

I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 151 Principi generali

Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, **e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.**

Entro il **30 settembre** l'ente approva **il bilancio consolidato** con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 152 Regolamento di contabilità

Con il regolamento di contabilità ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dal presente testo unico e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni

I regolamenti di contabilità sono approvati nel rispetto delle norme della parte seconda del testo unico, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile, con eccezione delle sottoelencate norme, le quali non si applicano qualora il regolamento di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina:

art. 177, art. 185, comma 3, articoli 197 e 198, art. 205, articoli 213 e 219, articoli 235, commi 2 e 3, 237, 238.

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 152 Regolamento di contabilità (testo previgente)

I regolamenti di contabilità sono approvati nel rispetto delle norme della parte seconda del presente testo unico, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile, con eccezione delle sottoelencate norme, le quali non si applicano qualora il regolamento di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina:

- a) articoli 177 e 178;
- b) articoli 179, commi 2, lettere b) c) e d), e 3, 180, commi da 1 a 3, 181, commi 1 e 3, 182, 184, 185, commi da 2 a 4;
- c) articoli 186, 191, comma 5, 197, 198;
- d) articoli 199, 202, comma 2, 203, 205, 207;
- e) articoli da 213 a 215, 216, comma 3, da 217 a 219, 221, 224, 225;
- f) articoli 235, commi 2 e 3, 237, 238.

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 153 Servizio economico-finanziario

Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è **preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa**, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio **di previsione** ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, **alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale** e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica.

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 157 Consolidamento dei conti pubblici

Al fine di garantire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e la movimentazione delle voci del piano dei conti integrato, ad ogni transazione è attribuita **una codifica da applicare secondo le modalità previste dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118**, e successive integrazioni.

Le previsioni di competenza e di cassa, aggregate **secondo l'articolazione del piano dei conti di quarto livello**, ed i risultati della gestione aggregati secondo l'articolazione del piano dei conti, sono trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 162 Principi del bilancio

Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, **comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio** del periodo considerato e le **previsioni di competenza degli esercizi successivi**, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (545)

Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.

L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 162 Principi del bilancio

Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.

Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di **veridicità ed attendibilità**, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 162 Principi del bilancio

Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione **e garantendo un fondo di cassa finale non negativo**. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 163 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti **gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio**, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 163 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre o nei termini fissati dai decreti di proroga dei termini, è consentita esclusivamente **una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria.** Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 163 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, **i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza**. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 163 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

Nel corso dell'esercizio provvisorio, **gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma**, le spese di cui è possibile assumere gli impegni, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti **del secondo esercizio** del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 163 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 164 Caratteristiche del bilancio

L'unità di voto del bilancio per l'entrata **è la tipologia** e per la spesa **è il programma**, articolato in titoli.

2. Il bilancio di previsione finanziario **ha carattere autorizzatorio**, costituendo limite, per ciascuno degli esercizi considerati:

- a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;
- b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 165 Struttura del bilancio

Il bilancio di previsione finanziario è composto da due parti, relative rispettivamente all'entrata ed alla spesa ed è redatto secondo lo schema previsto **dall'allegato n. 9** del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Le previsioni di entrata del bilancio di previsione sono classificate in:

- a) **titoli**, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
- b) **tipologie**, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza.

Nel Piano esecutivo di gestione, le tipologie sono ripartite in **categorie**, in capitoli ed eventualmente in articoli. Le categorie di entrata degli enti locali sono individuate nell'elenco di cui all'allegato n. 13/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di **entrata non ricorrente**. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 165 Struttura del bilancio

Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate in:

- a) **missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;
- b) **programmi**, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. I programmi sono ripartiti in **titoli**.

Nel Piano esecutivo di gestione, i programmi sono ripartiti in titoli, **macroaggregati**, capitoli ed eventualmente in articoli. I macroaggregati di spesa degli enti locali sono individuati nell'elenco di cui all'allegato n. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati.

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 166 Fondo di riserva

Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un **fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti** di competenza inizialmente previste in bilancio.

Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono **un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali**, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 167 Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali

Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo crediti di dubbia esigibilità” è stanziato **l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità**, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 167 Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali

E' data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione “Fondi e accantonamenti”, all'interno del programma “Altri fondi”, **ulteriori accantonamenti** riguardanti **passività potenziali**, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 169 Piano esecutivo di gestione

La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, **in termini di competenza per i tre esercizi e in termini di cassa per il primo esercizio.**

Il PEG individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

Nel PEG le entrate sono articolate in **titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli**, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in **missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli.**

I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e **sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario** di cui all'art. 157.

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 169 Piano esecutivo di gestione

L'approvazione del P.E.G. **è facoltativa** per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.

Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione.

Il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance di cui sono unificati organicamente nel PEG.

Al PEG **è allegato** il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al D.Lgs. 118/2011 e smi.

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 170 Documento unico di programmazione

Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

Il DUP va presentato dalla Giunta al Consiglio Comunale entro il **31 luglio di ciascun anno.**

La nota di aggiornamento del DUP va presentata dalla Giunta al Consiglio Comunale entro il **15 novembre** di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario.

Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 170 Documento unico di programmazione

Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 174 Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati

Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno.

Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i **termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio**. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione.

Nel sito internet dell'ente locale sono pubblicati il bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato ed il piano esecutivo di gestione assestato.

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 175 Variazioni al bilancio di previsione

Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle che la normativa ascrive alla competenza della Giunta o dei dirigenti

Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio **possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata**, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 175 Variazioni al bilancio di previsione

Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il **30 novembre** di ciascun anno, fatte salve alcune variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

- a) l'istituzione di tipologie di **entrata a destinazione vincolata** e il correlato programma di spesa;
- b) l'istituzione di tipologie di entrata **senza vincolo di destinazione**, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 175 Variazioni al bilancio di previsione

-
- c) **l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato** ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
 - d) le variazioni necessarie alla **reimputazione** agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
 - e) le variazioni delle dotazioni di cassa
 - f) le variazioni di bilancio **fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati**, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
 - g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 175 Variazioni al bilancio di previsione – competenza della Giunta

L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva **le variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale**, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio:

a) **variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio** consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta (NB le stesse variazioni **effettuate dopo l'approvazione del bilancio possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario**)

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 175 Variazioni al bilancio di previsione – competenza della giunta

-
- b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti **l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate**, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da **intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata**, già deliberati dal Consiglio;
 - c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle **spese per il personale**, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
 - d) variazioni delle **dotazioni di cassa**, salvo quelle previste come competenza dei dirigenti garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
 - e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 175 Variazioni al bilancio di previsione – competenza dei dirigenti

Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare:

- a) **le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato**, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
- b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle di competenza della Giunta. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 175 Variazioni al bilancio di previsione – competenza dei dirigenti

- c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa;
- d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
- e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 175 Variazioni al bilancio di previsione

Mediante **la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 175 Variazioni al piano esecutivo di gestione

Le variazioni al piano esecutivo di gestione **sono di competenza dell'organo esecutivo**, salvo quelle previste come competenza dirigenziale, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.

Le variazioni al piano esecutivo di gestione sono di competenza del dirigente laddove anche la variazione di bilancio sia di competenza del dirigente.

Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione **non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo**. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 176 Prelevamenti dal fondo di riserva e **dai fondi spese potenziali**

I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai **fondi spese potenziali** sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 179 Accertamento

L'accertamento dell'entrata è registrato quando l'obbligazione è perfezionata, **con imputazione alle scritture contabili riguardanti l'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.** Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario. E' vietato l'accertamento attuale di entrate future. Le entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.

Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario **l'idonea documentazione** ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilità dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 267/2000 e dal principio generale della competenza finanziaria e dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del D. Lgs 118/2011.

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 180 Riscossione - Articolo 181 Versamento

E' vietata l'imputazione provvisoria degli incassi in attesa di regolarizzazione alle partite di giro.

Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale dell'amministrazione, versano le somme riscosse presso la tesoreria dell'ente con cadenza stabilita dal regolamento di contabilità, **non superiori ai quindici giorni lavorativi.**

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 183 Impegno di spesa

Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili **quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza**, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 183 Impegno di spesa

Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. **I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio** alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186. **Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione.** In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 183 Impegno di spesa

Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. **Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:**

- a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;
- b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 183 Impegno di spesa

Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa **ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.** Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 185 Ordinazione e pagamento

Gli ordinativi di pagamento sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa, **salvo i pagamenti riguardanti il rimborso delle anticipazioni di tesoreria, i servizi per conto terzi e le partite di giro.**

Tra gli elementi del mandato di pagamento vi è anche l'identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all'art. 163, comma 5, in caso di esercizio provvisorio.

Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. **Entro trenta giorni** l'ente locale emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione, imputandolo contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la relativa comunicazione è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 187 Composizione del risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione è distinto in:

fondi liberi

fondi vincolati

fondi destinati agli investimenti

fondi accantonati.

I **fondi destinati agli investimenti** sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e **sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto**. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 187 Composizione del risultato di amministrazione

La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 187 Composizione del risultato di amministrazione

- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 191 Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese

Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le modalità attraverso le quali le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell'ente **sono protocollate ed, entro 10 giorni, annotate nel registro delle fatture ricevute** secondo le modalità previste dall'art. 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed è esclusa la possibilità di ricorrere a protocolli di settore o di reparto

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 193 Salvaguardia degli equilibri di bilancio

Gli enti locali rispettano **durante la gestione e nelle variazioni di bilancio** il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, **e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio e **le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.**

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 193 Salvaguardia degli equilibri di bilancio

Possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. **Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.** Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 200 Gli investimenti

Per tutti gli investimenti degli enti locali, **comunque finanziati**, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio di previsione ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco. La copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi è costituita:

- a) **da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione**, confluite nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi;
- b) **da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi**, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione;

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 200 Gli investimenti

c) **dall'utilizzo del risultato di amministrazione** nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187. Il risultato di amministrazione può confluire nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi.

Per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria **per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento**, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 207 Fideiussione

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare **a mezzo di deliberazione consiliare** garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte **che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito**, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 350/2003.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituita ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), **per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1**. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 207 Fideiussione

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi, **che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350**, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 204 e non possono impegnare più di un quinto di tale limite. **Con il regolamento di contabilità l'ente può limitare la possibilità di rilasciare fideiussioni**

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 227 Rendiconto della gestione

La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto **entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità**. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141.

Contestualmente al rendiconto, **l'ente approva il rendiconto consolidato**, comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 239 Funzioni dell'organo di revisione

Funzioni:

- a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
- b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
 - 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
 - 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri **e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili**, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria **relazione**, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 239 Funzioni dell'organo di revisione

Funzioni:

- 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
- 4) proposte di ricorso all'indebitamento;
- 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
- 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
- 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 239 Funzioni dell'organo di revisione

- c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
- d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. **La relazione dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato e contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;**

LE MODIFICHE AL D.LGS. 267/2000

Articolo 239 Funzioni dell'organo di revisione

d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.

Gli ultimi aggiornamenti dei principi contabili

Le modifiche ai principi contabili - FCDE

In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio **salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio.**

Le modifiche ai principi contabili - FCDE

Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, ed è effettuato con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015.

Le modifiche ai principi contabili - FCDE

In considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, **in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo MINIMO non inferiore alle risultanze di un calcolo specifico.**

Le modifiche ai principi contabili - FCDE

VALORE MINIMO si ottiene con il seguente calcolo:

- + Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti
- + l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

Le modifiche ai principi contabili - FCDE

ESEMPIO:

FCDE rideterminato al 1^a gennaio 2015 dopo la revisione dei residui: €. 100 mila
FCDE accantonato sulla competenza 2015: €. 22 mila (pari al 37% dell'importo complessivo da accantonare di €. 60 mila)

Variazioni del FCDE per eliminazione di crediti: - €. 7 mila
Determinazione FCDE al 31.12.2015 prima della riforma: €. 153 mila
Determinazione FCDE al 31.12.2015 prima della riforma: €. 115 mila

L'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019.

Le modifiche ai principi contabili – split payment e reverse charge

i capitoli da movimentare in base alle indicazioni arconet su split payment e reverse charge devono far capo a questi codici di bilancio:

split payment

operazioni non riferite ad attività commerciali

- E.9.01.01.02.001 ritenuta per scissione contabile
- U.7.01.01.02.001 versamento ritenute per scissione contabile

Le modifiche ai principi contabili – split payment e reverse charge

operazioni riferite ad attività commerciali

- E.9.01.01.02.001 ritenuta per scissione contabile (arconet consiglia di usare un capitolo differente rispetto al capitolo utilizzato per lo split in ambito istituzionale)
- U. 7.01.01.02.001 versamento ritenute per scissione contabile
- E.3.05.99.99.999 altre entrate correnti N.A.C.
- U.1.10.03.01.000 Versamento IVA a debito per le gestioni commerciali

Le modifiche ai principi contabili – split payment e reverse charge

reverse charge

- E.3.05.99.03.001 Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (REVERSE CHARGE)
- U.1.10.03.01.000 Versamento IVA a debito per le gestioni commerciali

Le modifiche ai principi contabili – ONERI A SCOMPUTO

Le entrate concernenti i permessi di costruire destinati al finanziamento delle opere a scomputo di cui al comma 2 dell'art. 16 del DPR. 380/2001, sono accertate nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso e **imputate all'esercizio in cui la convenzione e gli accordi prevedono la consegna e il collaudo delle opere.**

Anche **la spesa per le opere a scomputo** è registrata nell'esercizio in cui nasce l'obbligazione giuridica, ovvero nell'esercizio del rilascio del permesso e in cui sono formalizzati gli accordi e/o convenzioni che prevedono la realizzazione delle opere, **con imputazione all'esercizio in cui le convenzioni e gli accordi prevedono la consegna del bene.**

Le modifiche ai principi contabili – ONERI A SCOMPUTO

A seguito della consegna e del collaudo, si emette il titolo di spesa, versato in quietanza di entrata del bilancio dell'ente stesso, all'entrata per permessi da costruire (regolarizzazione contabile).

La rappresentazione nel bilancio di previsione di entrate per permessi da costruire destinate al finanziamento di opere a scomputo è possibile solo nei casi in cui la consegna delle opere è prevista dai documenti di programmazione (DUP e Piano delle opere pubbliche).

Il questionario della corte dei conti sul rendiconto 2014

Il questionario 2014

La sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione N. 13/SEZAUT/2015/INPR ha approvato le linee guida ed i questionari sul rendiconto degli enti locali 2014.

Il questionario 2014

Le Linee guida, finalizzate a dare utili indicazioni ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno, dell'osservanza dei vincoli in materia di indebitamento, nonché della salvaguardia degli equilibri economico-finanziari degli enti, intervengono in un momento cruciale per la contabilità degli enti territoriali. A far data dal 1 gennaio 2015, infatti, è stato avviato gradualmente a regime il processo di riforma delle regole e dei sistemi contabili, introdotto dal d.lgs. n. 118/2011, successivamente modificato ed integrato dal d.lgs. n. 126/2014.

Il questionario 2014

Il succedersi, nel corso dell'anno 2014, di provvedimenti normativi intervenuti sia con finalità di manovra finanziaria che di modifiche istituzionali, ha determinato un quadro di riferimento per gli operatori quanto mai complesso ed articolato.

Le Linee guida sono state pertanto aggiornate alla luce delle disposizioni intervenute.

L'aggiornamento ha riguardato, fra l'altro, le disposizioni contenute nella legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147), nel D.L. 6 marzo 2014, n. 16 e nel D.L. 24 giugno 2014, n. 66 in materia, in particolare, di equilibri di bilancio di parte corrente, di riduzioni della spesa corrente e specificatamente della spesa per il personale, nonché in materia di limiti all'indebitamento e di strumenti derivati.

Il questionario 2014

Il questionario al rendiconto 2014 questionario risulta articolato in più Sezioni, che seguono una parte introduttiva contenente “domande preliminari”, finalizzate a scrutinare alcuni aspetti per così dire sensibili della gestione considerata.

Nell’ambito delle domande preliminari è contenuto il rinvio alle appendici “A” e “B1”. Tali appendici concernono rispettivamente quesiti in merito all’esercizio provvisorio 2014 e domande rivolte specificatamente agli enti in sperimentazione.

Il questionario 2014

Nell'appendice "A" sono contenuti quesiti riguardanti alcuni specifici aspetti finalizzati a focalizzare l'attenzione degli enti, in regime di esercizio provvisorio, sulla necessità di attenersi ad una sana gestione finanziaria, basata sull'adozione di strumenti anche provvisori di programmazione finanziaria ed operativa, nonché improntata a criteri prudenziali, atti a salvaguardare la permanenza, in corso d'esercizio, degli equilibri di bilancio e delle condizioni per il rispetto del Patto di stabilità, nonché dei vincoli alla spesa corrente.

In particolare, i quesiti contenuti nell'appendice riguardano: la salvaguardia degli equilibri di bilancio, la coerenza della gestione con l'obiettivo programmatico del Patto di stabilità e con gli altri vincoli di finanza pubblica, l'osservanza dei limiti imposti alle voci di spesa corrente e le modalità con le quali sono state affrontate le situazioni debitorie fuori bilancio.

Il questionario 2014

La prima Sezione è finalizzata ad analizzare i risultati della gestione sia di competenza che di cassa, nonché la gestione dei residui con riferimento all'ultimo triennio.

Approfondimenti specifici sono dedicati alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, alla verifica dei vincoli ed ai debiti fuori bilancio.

La seconda Sezione è riservata agli organismi partecipati e comprende una serie di quesiti volti ad asseverare l'avvenuto rispetto da parte degli enti locali degli obblighi che li legano ai predetti organismi previsti anche dalle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità.

Il questionario 2014

La terza Sezione ha lo scopo di verificare la sostenibilità dell'indebitamento da parte degli enti locali, nonché l'utilizzo degli strumenti di finanza derivata, alla luce delle ulteriori limitazioni poste dalla legge di stabilità 2014, che ha reso permanente il divieto di stipula di nuovi contratti nonché di operazioni di rinegoziazione dei contratti già in essere.

La Sezione quarta è dedicata al Patto di stabilità interno e reca gli aggiornamenti della disciplina intervenuti nel corso dell'esercizio considerato e la Sezione quinta approfondisce la spesa per il personale nonché gli adempimenti connessi alla contrattazione decentrata. Infine, la Sezione sesta si occupa delle verifiche in materia di conto economico e conto del patrimonio degli enti locali.

Il questionario 2014

Tra le domande poste non va sottovalutata quella relativa alla segnalazione di irregolarità/anomalie gestionali.

Le irregolarità devono essere GRAVI

Inoltre è necessario descrivere il tipo di irregolarità rilevate, le misure correttive suggerite e le motivazioni addotte dall'organo consiliare a giustificazione dell'eventuale mancata adozione di dette misure, quantificando approssimativamente l'impatto negativo delle irregolarità.

Le novità del questionario riguardano alcune nuove domande.

Il questionario 2014

Si chiede se alla data di approvazione del rendiconto, per dare attuazione agli adempimenti dell'armonizzazione rinviati al 2016, sono state avviate una serie di attività e precisamente:

- a) aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico-patrimoniale
- b) aggiornamento dell'inventario
- c) codifica dell'inventario secondo il piano dei conti integrato
- d) valutazione delle voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della contabilità economico patrimoniale
- e) la riclassificazione dei capitoli anche in considerazione del piano dei conti finanziario
- f) ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio consolidato

Il questionario 2014

Si chiede se è stata definita con determinazione del responsabile finanziario la giacenza vincolata al 1° gennaio 2015, sulla base del principio applicato della contabilità finanziaria (punto 10.6) approvato con d.lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014.

Nel caso di risposta negativa occorrerà indicare le ragioni della mancata determinazione mentre in caso di risposta positiva occorrerà indicare l'importo della giacenza vincolata e della quota libera del fondo di cassa al 31 dicembre 2014, precisando se i fondi liberi di cassa sono risultati sufficienti a ricostituire tutti i fondi vincolati esistenti al 31 dicembre 2014.

Il questionario 2014

Si chiede se il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione, parziale o totale.

Si chiede poi se l'organo di revisione valuta le motivazioni fornite dagli enti circa il mantenimento dei residui attivi riferiti al titolo primo e terzo di entrata (soprattutto in riferimento a quelli che presentano una vetustà maggiore di anni cinque) o circa l'eventuale cancellazione di residui attivi dal conto del bilancio ed iscrizione nel conto del patrimonio fra i crediti di dubbia esigibilità come idonee o non idonee.

Il questionario 2014

Si chiede se l'operazione di riaccertamento dei residui attivi possa essere considerata idonea al fine di salvaguardare:
l'equilibrio della gestione residui
l'equilibrio della gestione di cassa

E si chiedono eventuali osservazioni sull'argomento.

Il questionario 2014

In relazione alla tempestività dei pagamenti si chiede se l'ente ha provveduto ai sensi dell'art. 41 del d.l. n. 66/2014 ad individuare, nel prospetto allegato al rendiconto 2014, i pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e in caso di accertati ritardi nei pagamenti occorrerà indicare le misure consequenzialmente adottate.

In relazione al contenimento delle spese si chiede se l'organo di revisione ha verificato che siano state adottate le misure di riduzione della spesa ai sensi dell'art. 47 del d.l. n. 66/2014 nella misura indicata nel decreto del Ministero dell'Interno del 4 settembre 2014.

grazie per l'attenzione